

Le minoranze linguistiche

Premesse e criteri

La diversità storica e linguistica-culturale è riconosciuta come un elemento fondamentale della specialità dallo Statuto vigente e dalle relative norme d'attuazione (in particolare il d.lgs. n. 592 del 1993) conformemente al principio fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche espresso dall'art. 6 della Costituzione.

Il vigente Statuto speciale garantisce l'uguaglianza individuale e allo stesso tempo l'autonomia dei gruppi linguistici (art. 2) e include, nei limiti della potestà legislativa primaria della Regione e delle Province autonome, il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali precisando che questi comprendono la tutela delle minoranze linguistiche locali.

In tema di minoranze linguistiche la riforma dello Statuto dovrebbe soddisfare tre distinte esigenze: quella di esprimere i valori e la cultura di tutela delle minoranze, quella di consolidare le tutele e le garanzie già in essere e quella di introdurre nuovi ambiti di tutela, attualmente non previsti.

In questo processo di revisione sarà da mantenere l'impostazione originaria, nella quale norme specifiche garantiscono in Provincia di Bolzano la convivenza fra i tre gruppi linguistici (tedeschi, italiani, ladini) che sono costitutivi del suo stesso ordinamento, nonché nel territorio trentino la tutela e la promozione delle tre minoranze linguistiche presenti (ladini, mocheni, e cimbri).

Tali differenze hanno portato alla definizione di normative diverse e differenziate, basate sul principio personale (gruppi linguistici) in Provincia di Bolzano e sul principio territoriale in Provincia di Trento (aree di insediamento storico delle minoranze).

Elementi di differenziazione sussistono per la minoranza ladina, per la quale sono previste garanzie differenti nelle due Province in relazione al territorio di insediamento (ancora diversa è poi la situazione dei ladini nei tre Comuni della Provincia di Belluno). Per le tre minoranze linguistiche trentine (ladini, mòcheni e cimbri) la disciplina statutaria contenuta negli articoli 15, comma 3, 48 comma 3 e 102 ha avuto con la legge provinciale n. 6 del 2008 una regolamentazione differenziata in corrispondenza alla specifica situazione dei singoli gruppi.

Nonostante queste differenze il livello di tutela è considerato generalmente sufficiente da parte degli appartenenti

ai gruppi linguistici presenti in Provincia di Trento. Peraltro, i ladini ambiscono a garanzie simili a quelle riconosciute in Provincia di Bolzano e i due gruppi germanofoni più piccoli, avendo una massa critica inferiore a causa del loro numero esiguo, versano in un contesto più difficile soprattutto dal punto di vista economico.

Pertanto, pur rimanendo le tre minoranze in Provincia di Trento disciplinate in maniera diversa, le forme della loro rappresentanza e partecipazione politica potranno essere rese più efficaci, in particolare per permettere ad esse un maggiore coinvolgimento superando la mancanza di massa critica (numerica) e valorizzando, nell'ambito del principio territoriale, altre forme di rappresentanza attraverso modelli di autogoverno (Comune, come ente esponenziale della comunità, anche in forme associate - Comun General de Fascia) o di partecipazione in organi rappresentativi (Consiglio delle autonomie locali).

Pur in presenza di una situazione molto diversa dei singoli gruppi, sia nel passato che nella realtà attuale, è necessario che lo Statuto consolidi le tutele raggiunte e le aggiorni mediante l'introduzione di nuovi strumenti di tutela. Pur adattandosi nella formulazione al carattere costituzionale, e quindi astratto, della fonte le norme statutarie devono indicare in modo chiaro i principi e le garanzie fondamentali che costituiscono la base per la successiva legislazione ordinaria, nel quadro normativo definito anche dalle norme di attuazione statutaria.

L'obiettivo generale dell'inserimento di disposizioni a favore dei gruppi linguistici è quello di valorizzare maggiormente le diversità linguistiche e culturali e permettere lo sviluppo dei gruppi in autonomia e responsabilità al fine di un loro maggiore contributo alla società, alla cultura e all'economia trentina.

1. Maggiore visibilità del riconoscimento e una disciplina più organica

È opportuno dare maggiore visibilità al **riconoscimento** delle minoranze linguistiche spostando le disposizioni su questa materia nella parte dello Statuto riferita ai **principi fondamentali dell'autonomia** rispetto a quanto ora previsto dagli articoli 102 e 15, comma 3, dello Statuto speciale.

Si propone inoltre di prevedere il **riconoscimento della pluralità e della diversità delle popolazioni** tradizionalmente insediate nell'Alto Adige/Südtirol e nel Trentino come valore caratterizzante ed espressione del pluralismo nella comunità regionale/provinciale, anche in un eventuale preambolo.

Per rafforzare l'unità culturale della popolazione ladina, la cui area di insediamento comprende territori di entrambe le Province autonome, è opportuno considerare un riconoscimento statutario, a livello regionale, di **una "comunità culturale ladina"**, espressione di un patrimonio comune condiviso (i ladini come minoranza "trans-provinciale").

2. Ulteriori strumenti per le minoranze linguistiche negli ambiti di scuola, lingua e cultura

Andrebbe introdotto il **principio della lingua propria** nel territorio di insediamento storico dei gruppi (elevando a livello statutario i contenuti della norma d'attuazione).

Inoltre, si propone di menzionare esplicitamente **forme di collaborazione inter-provinciale e trans-regionale** nell'ambito dell'istruzione e di altre iniziative linguistiche e culturali, soprattutto per il rafforzamento dell'unità linguistica e culturale ladina.

3. Rafforzare la rappresentanza e la partecipazione politica delle minoranze linguistiche in Trentino

Per garantire rappresentanza e partecipazione politica alle minoranze linguistiche è opportuno confermare l'attuale **seggio territoriale** per assicurare la rappresentanza ladina (art. 48, comma 3, dello Statuto). Si propone inoltre di introdurre, per le minoranze germanofone, **ulteriori forme** di partecipazione e di rappresentanza.

Data l'importanza per il mantenimento delle loro diversità linguistico-culturali e per lo sviluppo delle comunità, andrebbe garantita espressamente **l'integrità territoriale** dell'area d'insediamento delle minoranze linguistiche

storiche: per il Comune di Luserna/Lusérn, i Comuni mòcheni (anche attraverso garanzie speciali nell'ipotesi dell'esercizio congiunto di servizi) nonché il Comun General de Fascia.

Inoltre, al fine della loro inclusione effettiva nella società provinciale e per garantire il rispetto della loro situazione specifica, si propone di prevedere degli **obblighi di informazione e di consultazione** per il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale nei confronti delle minoranze linguistiche (ad esempio attraverso una "Consulta delle minoranze" come sezione speciale all'interno del Consiglio delle autonomie locali).

Per offrire nuove possibilità di collaborazione alla popolazione ladina, si ritiene opportuno istituire, a livello regionale, un **"Consiglio regionale della comunità culturale ladina"** che unisca e rappresenti tutte le valli ladine in un unico organo consultivo senza modificare gli assetti istituzionali nelle due Province autonome.

Altre opinioni espresse nella discussione

- a) Riferirsi alle "differenze culturali" invece che specificamente alle "minoranze linguistiche".
- b) Rivedere l'equilibrio fra tutela individuale e collettiva e includere nuove minoranze (art. 2 dello Statuto).
- c) Prevedere che la Regione eserciti una funzione di garanzia nella tutela delle minoranze.
- d) Prevedere una specifica tutela anche per i gruppi Rom e Sinti.
- e) Sancire la dimensione transregionale dei ladini e dei cimbri.
- f) Definire altri gruppi, attualmente non riconosciuti, come "minoranza".
- g) Assegnare all'autorità garante per la tutela minoritaria poteri di intervento su azioni o decisioni di altre istituzioni.